

Regolamento Didattico del Corso di Studio in Scienze della Formazione Primaria LM85/BIS

Vigente a partire dall'a.a. 2024/2025

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi «Link Campus University» [*di seguito: LCU*] e disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Studi in Scienze della Formazione Primaria LM85/BIS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti, cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
2. Il CdS in Scienze della Formazione Primaria è attivato nella classe delle lauree LM-85 bis - Scienze della formazione primaria. La denominazione in inglese del CdS è Primary teacher education
3. Il CdS è erogato in modalità convenzionale.
4. La durata normale del corso è stabilita in 5 anni.
5. Per conseguire la laurea magistrale a ciclo unico la/o studente deve aver acquisito 360 crediti formativi universitari [*di seguito: CFU*].
6. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, classe delle lauree LM85/BIS. A coloro che hanno conseguito la laurea Magistrale a ciclo unico compete la qualifica accademica di Dottore Magistrale.

Art. 2 – Afferenza

1. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze Umane [*di seguito: Dipartimento*].
2. L'organo collegiale deliberante è il Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Corso di Studio delibera sulle materie di propria competenza e, se previsto e necessario, trasmette al Consiglio di Dipartimento per l'adozione della relativa delibera.

Art. 3 – Organi del CdS

1. Sono organi del CdS:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Coordinatore;
 - c) il Rappresentante delle/gli studenti;
 - d) il Gruppo AQ/Riesame;
 - e) il Programme Leader (ove presente);
 - f) il Comitato di Indirizzo (ove presente).
2. Il CdS può altresì dotarsi, a seconda delle esigenze, di ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro, permanenti o temporanei.

Art. 4 – Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio è l'organo organizzativo e di gestione del CdS, cui compete l'attuazione dei compiti assegnati dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il Consiglio:
 - a) formula proposte relativamente all'ordinamento didattico, anche in funzione dell'assicurazione della qualità delle attività formative;
 - b) delibera sull'organizzazione didattica del CdS;

- c) approva il percorso formativo individuale presentato dalla/o studente nel rispetto dell'ordinamento del CdS;
 - d) regola il riconoscimento di certificazioni nell'ambito delle attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - e) approva la Scheda di Monitoraggio Annuale [*di seguito*: SMA] e il Rapporto di Riesame Ciclico [*di seguito*: RRC], predisposti dal Gruppo AQ/Riesame.
2. Il Consiglio è composto di tutti i docenti titolari di un insegnamento di base e caratterizzanti, come da elenco fornito annualmente al Coordinatore dal Manager didattico. Nelle more della modifica dell'art. 9, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio integra la propria composizione con tutte/i le/i docenti titolari di insegnamento nel CdS. Al Consiglio partecipa di diritto il Rappresentante delle/gli studenti.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, al netto di chi ha giustificato per iscritto la propria assenza.
4. In ogni riunione, Il Consiglio sceglie al proprio interno un segretario verbalizzante.
5. Il Consiglio si riunisce all'occorrenza e sulla base delle scadenze previste dall'Ateneo, su convocazione del Coordinatore ovvero ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, oppure per iniziativa del Rettore, del Direttore Generale o del Direttore del Dipartimento di afferenza del CdS.
6. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma in presenza. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.
7. La convocazione del Consiglio e il relativo ordine del giorno devono essere portati a conoscenza dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza, per i quali l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima rispetto alla data della riunione. Le convocazioni sono effettuate mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica dell'Ateneo intestato al docente (@unilink.it).
8. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.
9. Il Consiglio deve approvare seduta stante il verbale della riunione, redatto dal segretario verbalizzante, ovvero approvarlo all'inizio della successiva riunione. Eventuali correzioni e/o integrazioni al verbale devono essere proposte prima dell'approvazione.
10. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i responsabili e/o i rappresentanti degli Uffici (Direttore didattico, Manager didattico, Coordinatore delle Segreterie, Referente didattico, ecc.).
11. Il Consiglio può deliberare la creazione di commissioni/gruppi di lavoro per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA. Tali commissioni/gruppi di Lavoro possono altresì supportare il Gruppo AQ/Riesame.

Art. 5 – Coordinatore del Corso di Studio

- 1. Il Coordinatore del CdS è nominato e revocato con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
- 3. Sono competenze del Coordinatore:

- a) la formulazione al Direttore del Dipartimento di proposte relative alla predisposizione del piano strategico e dei relativi aggiornamenti annuali;
- b) la rappresentanza del CdS nei confronti degli altri organi di governo di Ateneo;
- c) la predisposizione dell'offerta formativa del CdS e la formulazione delle proposte per le coperture didattiche dei singoli insegnamenti;
- d) la promozione di ogni atto diretto a costituire e a migliorare gli strumenti organizzativi necessari ad assolvere i compiti del CdS;
- e) la predisposizione di una relazione annuale sulle attività svolte dal CdS da trasmettere al Direttore del Dipartimento per la verifica dei risultati conseguiti;
- f) la cura dell'osservanza di tutte le norme concernenti il funzionamento del CdS;
- g) la convocazione del Consiglio di CdS e la predisposizione del relativo ordine del giorno;
- h) la trasmissione delle delibere del Consiglio di CdS agli altri organi accademici;
- i) la tenuta, conservazione e verifica dei verbali del Consiglio di corso di studi.
- j) la verifica delle schede di insegnamento in funzione degli obiettivi formativi del corso e dell'evoluzione del mondo del lavoro;
- k) il coordinamento delle attività necessarie al fine di un efficace svolgimento delle attività didattiche;
- l) il coordinamento delle attività di orientamento in ingresso e in uscita e di tutorato in itinere, in sinergia con gli Uffici di Ateneo;
- m) la verifica della coerenza delle modifiche all'offerta formativa con la normativa ministeriale di riferimento;
- n) la valutazione dei risultati della didattica attraverso i questionari di valutazione per riferirne al Direttore del Dipartimento;
- o) il supporto agli Uffici nella composizione delle Commissioni di laurea;
- p) lo svolgimento di quanto eventualmente definito dai Regolamenti dell'Ateneo.

4. Il Coordinatore è componente di diritto del Gruppo AQ/Riesame del CdS.

Art. 6 – Rappresentante delle/gli studenti

1. Il Rappresentante delle/gli studenti viene individuato sulla base di quanto previsto da apposito Regolamento in corso di emanazione.
2. Il Rappresentante delle/gli studenti partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di CdS, senza diritto di voto. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, partecipa al Consiglio la/o studente che rappresenta in CdS nel Gruppo AQ/Riesame o nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
3. Il Rappresentante delle/gli studenti può coincidere con il rappresentante del CdS in Gruppo AQ/Riesame.

Art. 7 – Gruppo AQ/Riesame

1. Il Gruppo AQ/Riesame è composto da:
 - a) il Coordinatore del CdS, che ne è componente di diritto
 - b) almeno due docenti di ruolo, titolari di insegnamento di base o caratterizzante del CdS e individuati tra chi non svolge funzione di rappresentanza del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
 - c) almeno una unità di personale tecnico-amministrativo, coinvolta nella gestione didattica del CdS;
 - d) almeno una rappresentanza studentesca, in conformità di quanto previsto dalle linee guida europee sulla qualità. La/o studente componente del Gruppo AQ/Riesame non devono necessariamente coincidere con il Rappresentante

delle/gli studenti; per contro, non può coincidere con la/il rappresentante del CdS nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

2. Il Gruppo AQ/Riesame dura in carica tre anni.
3. Il Gruppo AQ/Riesame si riunisce su convocazione del Coordinatore del CdS.
4. Sono competenze del Gruppo AQ/Riesame:
 - a) la predisposizione della SMA e del RRC;
 - b) il supporto al Coordinatore nella predisposizione dell'offerta formativa e nell'aggiornamento della Scheda SUA-CdS;
 - c) il monitoraggio dei processi di AQ del CdS e l'implementazione delle eventuali azioni di miglioramento.
5. Il Gruppo AQ/Riesame può avvalersi del supporto di commissioni/gruppi di lavoro designati dal Consiglio di CdS per meglio sviluppare le attività di autovalutazione, riesame e miglioramento previste dal sistema AVA.

Art. 8 – Programme Leader

1. Il Programme leader, espressione delle Istituzioni, del mondo accademico o delle professioni, fornisce l'indirizzo generale del CdS, e ne cura la rappresentanza istituzionale nelle sedi accreditate.

Art. 9 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è un organo consultivo che assume un ruolo fondamentale sia in fase progettuale che in fase di aggiornamento dei percorsi formativi, assicurando un costante collegamento tra università, scuola e mondo del lavoro e delle professioni nonché la valutazione dell'efficacia degli sbocchi occupazionali del CdS.
2. A norma di quanto previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo, il Comitato di Indirizzo collabora per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) analisi della domanda di formazione che proviene dal mondo del lavoro a livello locale, regionale e nazionale;
 - b) definizione dell'offerta formativa e degli obiettivi di apprendimento;
 - c) progettazione e gestione di attività di stage curriculari e post-laurea;
 - d) valutazione dell'efficacia degli esiti occupazionali prodotti dal CdS e monitoraggio delle carriere post-laurea, con funzioni anche propositive;
 - e) job placement, anche contribuendo a identificare settori, aziende, opportunità per l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
3. Il Comitato di Indirizzo è composto dal Coordinatore del CdS e da un numero di rappresentanti esterni non inferiori a tre in rappresentanza degli stakeholder, nominati dal Direttore Generale dell'Università. Il Programme Leader del CdS, se istituito, può essere nominato componente del Comitato di Indirizzo. I componenti permangono in carica per tre anni.
4. La direzione del Comitato di Indirizzo è assunta dal Programme Leader del CdS, se presente, ovvero dal Coordinatore del CdS.
5. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore, di cui una in previsione dell'aggiornamento annuale della Scheda SUA-CdS. Delle riunioni viene redatto un verbale.

Art. 10 – Monitoraggio annuale e Riesame ciclico

1. Il CdS è sottoposto a diverse forme di valutazione della qualità delle attività svolte.
2. Il Gruppo Aq/Riesame redige annualmente la SMA.

3. Ogni cinque anni, ovvero a intervalli più brevi nel caso di visita di accreditamento o qualora le condizioni del CdS lo richiedano, il Gruppo AQ/Riesame redige il RRC.

4. Sia la SMA che il RRC, redatte dal Gruppo AQ/Riesame, sono approvate dal Consiglio di CdS. Il Coordinatore provvede al loro caricamento in Scheda SUA-CdS.

Art. 11 – Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali e professionali

1. Obiettivi formativi generali: Il corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico LM-85 bis prevede la formazione e l'abilitazione professionale di insegnanti delle scuole dell'infanzia e primaria, statali e paritarie. I laureati devono aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di insegnamento e la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico, all'età e alla cultura di appartenenza degli allievi con cui entreranno in contatto. A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti nei diversi campi disciplinari siano fin dall'inizio del percorso strettamente connesse con le capacità di gestire la classe di scuola primaria e la sezione di scuola dell'infanzia e di progettare il percorso educativo e didattico per gli alunni. Inoltre i futuri docenti dovranno possedere conoscenze e capacità che li mettano in grado di aiutare l'integrazione scolastica di alunni con bisogni speciali. In particolare devono: 2 a) possedere solide conoscenze disciplinari relative agli ambiti oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, musicali e motori); b) essere in grado di articolare i contenuti delle discipline in funzione dei diversi livelli scolastici e dell'età dei bambini e dell'assolvimento dell'obbligo d'istruzione; c) possedere capacità pedagogico-didattiche per gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità ai diversi alunni; d) essere in grado di scegliere e utilizzare di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, mutuo aiuto, lavoro di gruppo, nuove tecnologie); e) possedere capacità relazionali e gestionali in modo da rendere il lavoro di classe fruttuoso per ciascun alunno, facilitando la promozione delle competenze di cittadinanza nonché la convivenza di culture e religioni diverse, sapendo costruire regole di vita comuni riguardanti la disciplina, il senso di responsabilità, la solidarietà e il senso di giustizia; f) essere in grado di partecipare attivamente alla gestione della scuola e della didattica collaborando coi colleghi sia nella progettazione didattica, sia nelle attività collegiali interne ed esterne, anche in relazione alle esigenze del territorio in cui opera la scuola. g) essere in grado di attivare forme di collaborazione con i genitori e la realtà territoriale al fine di costruire un sistema formativo integrato volto alla promozione dell'alunno per

2. Sbocchi professionali e occupazionali del CdS: la Laurea Magistrale – LM85 Bis, ai sensi della normativa vigente in materia (D.M. 10 settembre 2010, n. 249), ha valore di Esame di Stato e conferisce l'Abilitazione all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia o Primaria, nelle Istituzioni sia pubbliche che private. I laureati del percorso quinquennale possono, inoltre, accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di sostegno nei rispettivi gradi di scuola.

3. I risultati di apprendimento attesi:

Conoscenza e capacità di comprensione

Il laureato magistrale in scienze della formazione primaria LM-85 bis dovr possedere:

- Conoscenze didattiche applicate ai diversi ambiti disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari;
- Conoscenze critiche dei principali saperi riferiti alle discipline d'insegnamento;
- Conoscenza e comprensione dei fondamenti teorici e dei linguaggi scientifici disciplinari;
- Conoscenza e comprensione delle metodologie didattiche;
- Conoscenze e comprensione relative all'utilizzo delle tecnologie multimediali;

- Conoscenza e comprensione dei metodi di ricerca empirica in educazione;
- Conoscenza e comprensione per individuare le specificità dei bisogni educativi dei bambini e per ideare percorsi d'azione utili;
- Conoscenza e comprensione dell'inglese a livello B2;
- Conoscenze e comprensione relative all'utilizzo delle tecnologie multimediali;
- Conoscenza e comprensione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze a livello di scuola dell'infanzia e scuola primaria a cui devono concorrere le discipline oggetto di insegnamento;
- Conoscenze specifiche per l'accoglienza degli alunni con disabilità, di quelli con disturbi specifici di apprendimento e difficoltà scolastiche di vario tipo;

Gli obiettivi formativi relativi alla capacità di applicare le conoscenze e la comprensione sviluppate saranno perseguiti attraverso il complesso delle attività previste nel percorso formativo nelle loro molteplici modalità: lezioni frontali, discussioni partecipate, laboratori, tirocini, lavori di gruppo, seminari.

La verifica dell'effettivo raggiungimento dell'acquisizione delle conoscenze e della capacità di comprensione attraverso le prove d'esame dei corsi di cui sopra. Inoltre la capacità di comprensione sarà costantemente monitorata attraverso la discussione in aula nelle lezioni

partecipate e nei laboratori.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale in scienze della formazione primaria LM-85 bis a conclusione del proprio percorso formativo dovrà aver acquisito la capacità di applicare le proprie conoscenze e competenze al fine di elaborare interventi efficaci in base ai vari contesti attraverso:

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nel progettare interventi educativi, che

rispondano a bisogni anche complessi, attraverso forme di sostegno integrato che aiutino il singolo e coinvolgano il gruppo classe, in collaborazione con i colleghi, le famiglie e le altre

professionalità esistenti sul territorio;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nel progettare percorsi di apprendimento flessibili e adeguati ai bisogni formativi e al livello degli alunni;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nell'organizzare e realizzare interventi didattici coerenti con le competenze da perseguire e con le specificità del gruppo classe a cui le azioni didattiche sono rivolte;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nel lavorare in gruppo per la progettazione, organizzazione e verifica di interventi educativo-didattici;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nello scegliere i modelli valutativi, costruire e adottare strumenti adeguati, valutare processi e prodotti dell'apprendimento.

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nel comprendere e strutturare ricerche

educative, dimostrando di saper cogliere, valutare e utilizzare gli esiti di studi empirici al fine di costruire conoscenza e migliorare gli interventi;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nel comprendere e utilizzare le tecnologie per la didattica, per ottimizzare il proprio lavoro ed essere in grado di applicarle in classe;

- Capacità di applicare conoscenze e comprensione nell'utilizzare le nuove tecnologie multimediali.

Gli obiettivi formativi relativi alla capacità di applicare le conoscenze e la comprensione sviluppate saranno perseguiti attraverso il complesso delle attività previste nel percorso formativo nelle loro molteplici modalità: lezioni frontali, discussioni partecipate, laboratori, tirocini, lavori di gruppo, seminari.

La verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi avverrà attraverso le prove d'esame dei corsi di cui sopra e attraverso la valutazione di: lavori sviluppati nelle attività di laboratorio, le relazioni in itinere e finale di tirocinio, la tesi finale.

4. Il CdS permette il proseguimento degli studi a un livello avanzato (Master di II livello, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione).

Art. 12 – Ordinamento didattico e Manifesto degli studi

1. L'ordinamento didattico del CdS è progettato in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Il CdS definisce annualmente il Manifesto degli studi, ovvero l'insieme di tutte le attività formative previste per la coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento. Per ciascuna attività formativa è indicato il normale anno di corso, l'eventuale articolazione in moduli, i SSD, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità, infine la suddivisione delle attività formative per anno di corso.

3. Il Manifesto degli studi per l'anno accademico 2024/2025 comprensivo dei relativi curricula e della lingua di erogazione della didattica, è riportato nell'Allegato 1.

4. Il Consiglio di CdS è responsabile della corretta corrispondenza tra il Manifesto degli studi e l'ordinamento del CdS.

Art. 13 – Requisiti per l'accesso

1. L'accesso al CdS è programmato a livello nazionale ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999; ad esso si applicano le disposizioni in materia di programmazione a livello nazionale annualmente emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca [di seguito: MUR] e riportate nei bandi di concorso.

2. Per essere ammessi al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla normativa vigente.

3. È altresì richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale secondo quanto previsto dalle normative vigenti. La prova di ammissione ha funzione selettiva ed è altresì diretta a verificare anche il possesso dell'adeguata preparazione iniziale; essa è organizzata dall'Ateneo sulla base delle disposizioni emanate ogni anno dal MUR.

4. Secondo le disposizioni previste dal DL 10 settembre 2010, n. 249, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria coloro che siano in possesso di un Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado, o coloro che siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Le aree di competenza contemplate nel test, definite dal Ministero e dirette ad accertare i pre-requisiti di ingresso, prevedono tre ambiti di padronanza:

- linguistica e ragionamento logico;
- letteraria, storico-sociale e geografica;
- matematico scientifica.

Il Corso di Studio adotta un numero programmato a livello nazionale di studenti (art. 1 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Tale selezione, ai fini della verifica dei requisiti per l'accesso al Corso, è obbligatoria anche nel caso di un numero di iscritti inferiore al numero di posti programmati. Essa avviene tramite test di ammissione finalizzato sia alla selezione dei candidati in base al numero dei posti indicati annualmente dal MIUR, sia all'accertamento delle competenze essenziali di cui al punto 2. In particolare, il test di ammissione (nel rispetto del Decreto Ministeriale annuale riguardante la definizione di modalità e contenuti della prova di ammissione) garantirà la verifica, da un lato, di tutti i contenuti previsti dal Decreto Ministeriale e, dall'altro lato, individuerà al proprio interno gruppi di domande specificamente rivolte a verificare conoscenze e competenze essenziali in ambito logico-comunicativo-linguistico e in ambito matematico-scientifico di natura propedeutica. Sulla base di tale verifica verranno attribuiti, ai candidati iscritti al Corso di Studio, obblighi formativi aggiuntivi laddove non venga raggiunta la votazione minima indicata dal bando di concorso per ciascuno dei due ambiti di competenze. Pertanto, a seguito del sostenimento della prova di ammissione per il candidato ammesso vengono considerate le seguenti soglie di punteggio minimo per ciascuna area, al di sopra delle quali non sono previsti Obblighi Formativi Aggiuntivi:

- a. 28 punti nei quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;
- b. 14 punti nei quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
- c. 14 punti nei quesiti di cultura matematico-scientifica.

Gli studenti che non abbiano superato le soglie dovranno soddisfare gli obblighi formativi aggiuntivi nel primo anno di corso mediante la frequenza obbligatoria ed il superamento della relativa prova finale, delle attività di recupero organizzate dal Corso di studi, della durata di almeno 30 ore per ciascuna delle tipologie di OFA.

La modalità di erogazione delle attività di recupero sarà effettuata in modalità e-learning con le modalità stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 14 – Piani di studio

1. Le/Gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio individuale entro i termini indicati dall'Ateneo. I piani di studio coerenti con il Manifesto degli studi sono automaticamente approvati.
2. I piani di studio individuali, e cioè con insegnamenti diversi da quelli previsti dal Manifesto degli studi, devono essere approvati dal Consiglio di CdS.
3. La mancata presentazione del piano di studi determina l'assegnazione automatica del Manifesto degli studi, comprensivo dei soli insegnamenti obbligatori.
4. Le attività formative autonomamente scelte dalla/o studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ateneo stesso. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.
5. Il CdS, attraverso la collaborazione con i Referenti didattici, propone attività di orientamento e tutoraggio in relazione alla definizione del piano di studio individuale, promuovendo un approccio all'apprendimento centrato sulla/o studente, che lo incoraggi ad assumere un ruolo attivo nella definizione e nella scansione temporale del processo di apprendimento.

Art. 15 – Organizzazione didattica

1. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo della/o studente.

2. Un CFU di lezione corrisponde a 6 ore di insegnamento frontale.
3. Un CFU di laboratorio o esercitazione guidata corrisponde a 10 ore di attività in presenza.
4. Formazione professionalizzante a piccoli gruppi o di studio assistito corrisponde a 20 ore di attività in presenza.
5. Un CFU di tirocinio/stage corrisponde a 25 ore di attività pratica.
6. La scelta del rapporto ore/attività viene fatta dal Consiglio di Dipartimento d'intesa con i Coordinatori dei corsi di studio.
7. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
8. Le attività formative, le/i docenti responsabili delle stesse e i relativi programmi sono resi noti annualmente attraverso il sito web di Ateneo.

Art. 16 – Schede di insegnamento

1. Ogni docente titolare di insegnamento e/o responsabile di attività formativa redige annualmente una scheda di insegnamento, contenente gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, il programma dettagliato, le eventuali propedeuticità (obbligatorie e/o consigliate), le modalità di svolgimento dell'esame, i criteri di valutazione dell'apprendimento, i criteri di attribuzione del voto finale, il materiale didattico, le attività didattiche e gli eventuali consigli della/del docente. La scheda può inoltre contenere altre informazioni ritenute utili per agevolare la frequenza del corso e le attività di studio individuale della/o studente, favorendone l'apprendimento consapevole e attivo.
2. Le schede di insegnamento, raccolte dagli Uffici, vengono trasmesse al Coordinatore che verifica la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi formativi generali del CdS, agli obiettivi formativi specifici e ai risultati di apprendimento attesi e, ove necessario, richiede le opportune modifiche.
3. Una volta approvata, la scheda di insegnamento viene pubblicata sul sito web di Ateneo da parte degli Uffici. La/il docente è responsabile dell'inserimento dei contenuti nell'apposita sezione di Esse3.
4. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative sono resi noti prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 17 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. La frequenza alle lezioni frontali degli insegnamenti non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata. I laboratori hanno obbligo di frequenza e saranno riconosciuti, con una presenza verificata di almeno il 75% del monte ore stabilito.
2. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del CdS sono indicate nell'Allegato 1.

Art. 18 – Esami e verifiche di profitto

1. Per ciascuna attività formativa indicata nel Manifesto degli studi è prevista una verifica di profitto alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto.
2. La verifica di profitto può consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui) ritenute idonee dalla/dal docente responsabile. La verifica di profitto, che può comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e gli eventuali accertamenti parziali in itinere sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dalla/dal docente responsabile dell'attività formativa e dettagliate nella scheda di insegnamento.

3. A seconda della tipologia di attività formativa, la verifica di profitto può assumere la forma dell'esame, che comporta l'attribuzione di un voto secondo le modalità dettagliate al successivo comma 8, ovvero di una valutazione all'esito della quale alla/o studente viene riconosciuta una idoneità.
4. Il numero massimo degli esami non può essere superiore a 30. Ai fini del computo vanno considerate le seguenti attività formative:
- a) di base;
 - b) caratterizzanti;
 - c) affini o integrative;
 - d) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
5. Per poter accedere alla verifica di profitto la/o studente deve prenotarsi attraverso la piattaforma gestionale Esse3. Per potersi prenotare, la/o studente deve essere in regola con l'iscrizione e il pagamento delle tasse, nonché aver assolto le eventuali propedeuticità.
6. Tutte le verifiche di profitto che si svolgono in forma orale sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare sedi, modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Quando siano previste prove scritte la/il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la valutazione.
7. Per lo svolgimento delle verifiche di profitto, le/gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), disabilità o bisogni educativi speciali (BES) possono beneficiare degli ausili e supporti previsti dalla l. 28.01.1999 n. 17 e dalla legge 08.10.2010 n. 170.
8. La valutazione è effettuata da una apposita Commissione, composta da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre la/il responsabile dell'insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione (nonché gli eventuali ulteriori componenti) è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia. Nel caso di insegnamenti integrati, la Commissione è presieduta dal titolare dell'insegnamento ed è prevista la presenza di almeno una/un docente per ciascun modulo didattico.
9. Per gli insegnamenti che prevedono un esame finale, la valutazione del profitto è espressa con votazione in trentesimi; il voto minimo per il superamento dell'esame è diciotto/trentesimi (18/30). La Commissione può all'unanimità aggiungere la lode al massimo dei voti. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, la valutazione determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Gli esami superati non possono essere ripetuti.
10. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica, ovvero in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
11. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato su apposito documento, redatto secondo le modalità previste dall'Ateneo e consegnato alla/o studente all'esito dell'esame.
12. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione del verbale, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio competente entro sette giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame e con le modalità, anche informatiche, definite dall'Ateneo.
13. Gli appelli d'esame e le altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità.

14. Fermo restando che l'esame non può essere sostenuto prima della conclusione del relativo insegnamento, in ciascun appello la/o studente in regola con la posizione amministrativa e che si sia prenotato nei termini, può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle eventuali propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza.

15. La/o studente che intenda partecipare a programmi di mobilità studentesca deve presentare all'Ateneo il Learning Agreement con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. L'attribuzione dei relativi CFU avviene dopo la conclusione del periodo di mobilità. Nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi.

16. Alla/o studente potrà essere richiesto di sostenere eventuali prove di verifica di esami già sostenuti qualora il Consiglio di Cds ritenga obsoleti i contenuti culturali per l'essere passato troppo tempo dal loro sostenimento.

17. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti può chiedere l'anticipo fino a due esami. In analogia, lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti, può chiedere l'anticipo fino a due esami delle attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

- qualora il Corso di Studio non preveda la frequenza obbligatoria delle lezioni lo studente può effettuare la richiesta dal momento in cui acquisisce i requisiti richiesti;
- qualora il Corso di Studi preveda la frequenza obbligatoria alle lezioni, l'anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza alla data della richiesta di anticipo raggiunga almeno il valore minimo previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Studi;
- la richiesta va inoltrata al Coordinatore del Corso di Studio;
- L'autorizzazione dell'anticipo esame sarà concessa dal Coordinatore del Corso di Studio e il conseguente inserimento della disciplina su Esse3 è subordinato all'accertamento, da parte della Segreteria Studenti, dei requisiti richiesti;
- non può essere in nessun caso autorizzato l'anticipo di esami per i quali non è stata assolta l'eventuale propedeuticità prevista dai Regolamenti Didattici del Corso di Studi;
- l'autorizzazione può essere concessa solo se l'ordinamento a cui fanno riferimento gli esami di cui si richiede l'anticipo è il medesimo.
- Se l'anticipo riguarda discipline con attività laboratoriale l'anticipo potrà essere richiesto solo dopo aver completato le frequenze delle attività laboratoriali.

Art. 19 – Tutorato

1. Il servizio di tutorato è rivolto a indirizzare e assistere la/o studente lungo tutto il percorso universitario, rendendolo attivamente partecipe del processo formativo e rimuovendo gli eventuali ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

2. Le tipologie di tutorato offerte dall'Ateneo sono:

- a) tutorato di orientamento e trasversale, svolto dal Referente didattico in collaborazione con le Segreterie;
- b) tutorato di orientamento internazionale, svolto dall'Ufficio Erasmus e dall'International Office;
- c) tutorato didattico, affidato a figure di supporto alla didattica (cultori della materia, dottorandi, titolari di contratti di didattica integrativa, ecc.);
- d) tutorato specializzato, svolto dal Referente didattico per l'inclusione.

Art. 20 - Tirocini curriculari e attività di laboratorio

1. Le attività di tirocinio professionale sono svolte sulla base di un progetto di tirocinio al fine di sviluppare negli studenti la capacità di analisi critica dell'esperienza didattica, propria e altrui; la capacità di progettazione della propria azione didattica e di valutazione dei suoi risultati; la capacità di rilettura della propria esperienza professionale in rapporto ad un profilo di docente articolato in riferimento alla gestione dell'aula, alle finalità e agli obiettivi proposti nella progettazione/valutazione, del proprio ruolo professionale; la capacità di impiego delle tecnologie didattiche in modo funzionale agli obiettivi di apprendimento e ai traguardi di sviluppo sottesi all'azione di insegnamento alla capacità di riflessione critica sull'esperienza, con riferimento privilegiato all'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali.

2. Le attività di tirocinio indirette e dirette hanno inizio nel secondo anno di corso. Le attività obbligatorie di tirocinio indiretto consistono nella preparazione, riflessione e discussione delle attività didattiche nonché nella documentazione per la relazione finale di tirocinio; le attività di tirocinio diretto si svolgono nelle scuole e prevedono attività di osservazione, registrazione dei dati emersi nelle osservazioni, nella realizzazione guidata di percorsi di apprendimento, nella partecipazione a progetti di ricerca-formazione concordati con gli istituti scolastici accoglienti e realizzati con il supporto di docenti del corso di laurea.

3. Il tirocinio è gestito da tutor coordinatori e tutor organizzatori. Il percorso è articolato prevedendo, dal secondo anno, esperienze sia nella scuola dell'infanzia che nella scuola primaria.

4. La frequenza e lo svolgimento delle attività di tirocinio, sia diretto che indiretto, sono obbligatorie per tutto il monte ore di ciascuna annualità. Eventuali assenze sono ammesse solo dal tirocinio indiretto (per un massimo di ore comunicato ad inizio percorso e comunque non oltre il 20% del monte ore di TD) e devono essere recuperate con partecipazione ad attività concordate con il tutor coordinatore (seminari, laboratori,...).

5. La quarta annualità di Tirocinio (Tirocinio IV) si conclude con esame in cui viene discussa la Relazione Finale di Tirocinio. L'esame TIR4 è valutato con punteggio in trentesimi. La Relazione Finale si basa su una rielaborazione personale delle esperienze di tirocinio, arricchita con i saperi acquisiti negli insegnamenti e nei laboratori.

6. Per tutti gli altri casi e norme non espressamente richiamati e/o illustrati nel presente Regolamento didattico si rimanda al regolamento di tirocinio.

I laboratori pedagogico-didattici sono volti a far sperimentare in prima persona agli studenti la trasposizione pratica, con alunni di scuola primaria e dell'infanzia, di quanto appreso nelle lezioni e nello studio personale. Ogni CFU di laboratorio equivale a 15 ore di didattica in presenza e 10 ore di lavoro individuale dello studente, per un totale di 25 ore.

I laboratori sono valutati con prove di idoneità e non prevedono un voto espresso in trentesimi. La responsabilità dei laboratori pedagogico didattici è affidata ai titolari dei corrispondenti insegnamenti, con l'eventuale collaborazione dei tutor coordinatori, dei tutor organizzatori e dei cultori della materia. Le modalità di verifica della frequenza vengono indicate dal docente responsabile dell'attività didattica, che può avvalersi della collaborazione del personale tecnico laureato e dei tutori d'aula

Art. 21 Studenti lavoratori

1. Gli studenti che attestino, con opportuna certificazione, la loro condizione di lavoratori, ai sensi della normativa vigente, e come disciplinato dal presente regolamento, hanno diritto di vedersi riconosciute le attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del corso di studio. Gli studenti lavoratori hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento che tenga conto delle esigenze di

entrambi. Nessuna distinzione né riguardo al programma né alla modalità d'esame può essere operata fra studenti lavoratori e non. Le valutazioni delle attività saranno demandate ai tutor organizzatori e di tirocinio e saranno approvate dal Consiglio di Corso di studio. Le studentesse e gli studenti che prestano servizio come docenti o educatori sono valorizzati con il riconoscimento della loro esperienza professionale, secondo le indicazioni e le percentuali di esonero dal Tirocinio Indiretto, secondo l'articolo 12 del Regolamento di Tirocinio.

Art. 22 Donne in gravidanza

1. Con riferimento all'attività di tirocinio diretto presso gli Istituti scolastici trova applicazione la disciplina ivi applicabile relativa ai periodi di astensione obbligatoria. Per la corretta attivazione di tutte le tutele riconosciute dalla normativa nazionale vigente, sopra richiamata, è opportuno (e obbligatorio nel caso di esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 151/2001), che la studentessa comunichi il proprio stato di gravidanza al coordinatore del Corso di studio appena noto dall'interessata. Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte della studentessa interessata, può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge. Si precisa che l'allattamento non è condizione per ottenere un esonero dal monte orario complessivo del tirocinio obbligatorio diretto e indiretto, che la studentessa dovrà documentare per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola.

Art. 23 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. La laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, unitamente alla relativa qualifica accademica, è conferita a seguito del superamento di una prova finale.
2. Per accedere alla prova finale la/o studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal CdS, e aver adempiuto gli obblighi amministrativi.
3. La prova finale del corso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto 10 settembre 2010, n. 249 si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio. Alla fine del quinto anno lo studente deve redigere una relazione finale sulle 600 ore di tirocinio. La prova finale consiste nella tesi di laurea magistrale redatta dallo studente su un argomento concordato con un docente dell'Ateneo. La tesi è costituita da un progetto di particolare impegno o da altro elaborato attestante un significativo lavoro autonomo da parte dello studente, che dovrà dimostrare di saper elaborare, redigere, presentare e discutere individualmente una tesi scritta su un argomento a carattere teorico o applicativo, originale e critico, coerente rispetto agli obiettivi specifici della laurea magistrale. Essa deve essere espressione della competenza del laureando e deve evidenziare una stretta relazione con il profilo professionale di Insegnante di scuola dell'infanzia e primaria o con tematiche inerenti. La commissione, nominata dalla competente autorità accademica, integrata da due docenti tutor e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale designato dal MIUR. La discussione del lavoro di tesi e della relazione finale di tirocinio costituisce, in modo unitario, esame avente valore abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'infanzia e nella Scuola primaria.
4. La richiesta di tesi deve essere formulata dalla/o studente a una/un docente, individuato tra quelli titolari di insegnamento del CdS, e inviata secondo le modalità indicate sul sito web di Ateneo. La/Il docente, che riceve l'istanza della/o studente e che accetta la stessa, assume automaticamente il ruolo di "relatore". Il Consiglio di CdS effettua periodicamente il monitoraggio delle tesi assegnate per la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra le/i docenti.

5. La discussione della tesi avviene innanzi a una Commissione, nominata dal Rettore e composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1269/1938. Le funzioni di Presidente della Commissione sono, di norma, svolte dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo o, in mancanza, dal professore di seconda fascia più anziano nel ruolo, ovvero, qualora ne ricorra l'esigenza, dal Coordinatore del corso di studio
6. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altre università, professori straordinari, professori a contratto nell'anno accademico interessato.
7. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.
8. Al termine della prova la Commissione, vista la media ponderata degli esami sostenuti e preso atto dei contenuti della relazione scritta e della discussione finale, esprime la propria votazione finale in cento decimi e può, all'unanimità, concedere alla/al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
9. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

Art. 24 - Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno delle Lauree, al secondo e successivi per le LMCU e al secondo anno per i corsi di LM non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

Art. 25 – Trasferimenti da altri Corsi di Studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri Corsi di Studio o da altri Atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui o altre forme di verifica, mediante apposita domanda. Alla/o studente ammesso al primo anno potranno essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi che dovranno essere assolti entro i termini e con le modalità previsti dal precedente articolo 2.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del Consiglio di CdS su proposta del Coordinatore:
 - a) se la/o studente proviene da un CdS della medesima classe, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte, con obbligo, in questo secondo caso, di superare una prova integrativa; in ogni caso, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 1, è riconosciuta in misura non inferiore al 50%; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di corso di laurea;
 - b) se la/o studente proviene da un CdS appartenente a una classe diversa, la convalida della carriera svolta sarà effettuata caso per caso mediante comparazione tra i programmi degli insegnamenti e potrà determinare il riconoscimento degli esami per intero o solo in parte; i mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal Consiglio di CdS.
3. In casi di comprovata urgenza, il Coordinatore procede al riconoscimento dei crediti, con successiva ratifica da parte del Consiglio di CdS.

4. In caso di riconoscimento di esami/CFU, l'attribuzione del voto avverrà secondo le seguenti regole:

- a) se l'esame è riconosciuto per intero, rimane confermato il voto originario;
- b) se è riconosciuta solo una parte dei CFU dell'esame, il voto finale è determinato come media ponderata per i CFU del voto originario e del voto conseguito nella prova integrativa;
- c) nel caso in cui la convalida di un esame sia l'esito della convalida di due o più esami, il voto finale è determinato come media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami convalidati.

Art. 26 – Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi alle/gli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo, è pubblicata e aggiornata sul sito dell'Università.
2. Il CdS aderisce al Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo.

Art. 27 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a tutti le/gli studenti immatricolati al CdS. Esso entra in vigore dal momento della sua approvazione e ha validità almeno per i tre anni successivi, e comunque sino all'emanazione del successivo Regolamento; per quanto compatibile si applica anche alle/gli iscritti di altre coorti.
2. Nel caso di modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o di altre nuove disposizioni in materia, il CdS procederà alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché agli altri regolamenti applicabili.

Allegato 1 – Manifesto degli Studi per l'a.a. 2024/2025

Curriculum: unico

Lingua di erogazione: italiano

ANNO	DENOMINAZIONE ATTIVITÀ	TIPOLOGIA	SSD	CFU	PROPEDEUTICITÀ
1	Didattica Generale per la Scuola dell'Infanzia e Primaria e laboratorio di Tecnologie Didattiche Assistive per l'Inclusione	BASE	M-PED/03	12	
1	Matematica Generale e Laboratorio di Matematica Generale	CARATTERIZZANTE	MAT/04	11	
1	Linguistica Generale e Laboratorio di Semantica	CARATTERIZZANTE	L-FIL-LET/12	13	
1	Antropologia Culturale	BASE	M-DEA/01	8	
1	Psicologia dello sviluppo e dell'educazione	BASE	M-PSI/04	8	
1	Pedagogia Sperimentale	BASE	M-PED/04	6	
1	Laboratorio di Lingua Inglese I	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
2	Pedagogia generale e sociale	BASE	M-PED/01	8	
2	Discipline delle arti E laboratorio di Educazione all'immagine	CARATTERIZZANTE	L-ART/02	9	
2	Elementi di Chimica Generale	CARATTERIZZANTE	CHIM/03	4	
2	Geografia e laboratorio di didattica della geografia	CARATTERIZZANTE	M-GGR/01	9	
2	Letteratura per l'infanzia e Laboratorio di educazione alla lettura	CARATTERIZZANTE	M-PED/02	9	
2	Pedagogia dei bisogni educativi e formativi e Laboratorio di fondamenti educativi	BASE	M-PED/01	9	
2	Laboratorio di Lingua Inglese II	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
2	Laboratorio di Tecnologie Didattiche	ALTRE ATTIVITÀ	M-PED/03	3	
2	Tirocinio	ALTRE ATTIVITÀ		2	
3	Pedagogia della Disabilità e laboratorio didattica innovativa e metodologia per gli allievi con bes	BASE	M-PED/03	7	
3	Pedagogia montessoriana e laboratorio di metodo e strumenti montessoriani	BASE	M-PED/03	5	
3	Storia della Pedagogia	BASE	M-PED/02	8	
3	Didattica e pedagogia speciale laboratorio di tecnologie didattiche assistive per l'inclusione	CARATTERIZZANTE	M-PED/03	10	
3	Metodi e tecniche didattiche dell'attività motoria ed educazione alla salute e laboratorio di attività motorie di base	CARATTERIZZANTE	M-EDF/01	9	

3	Letteratura Italiana e Laboratorio di discipline letterarie	CARATTERIZZANTE	L-FIL-LET/10	13	
3	Elementi di Anatomia comparata	CARATTERIZZANTE	BIO/06	6	
3	Laboratorio di Lingua Inglese III	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
3	Tirocinio II	ALTRE ATTIVITÀ		6	
4	Ecologia e Laboratorio di biodiversità	CARATTERIZZANTE	BIO/07	7	
4	Educazione all'ascolto della musica e Laboratorio di musicologia	CARATTERIZZANTE	L-ART/07	9	
4	Fisica e Laboratorio di didattica della fisica	CARATTERIZZANTE	FIS/01	9	
4	Geometria e Laboratorio di didattica della geometria	CARATTERIZZANTE	MAT/03	11	
4	Laboratorio di lingua inglese IV	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
4	Psicologia clinica	CARATTERIZZANTE	M-PSI/08	8	
4	Storia antica	CARATTERIZZANTE	L-ANT/02	8	
4	Tirocinio III	ALTRE ATTIVITÀ		8	
5	Attività a scelta dello studente	ALTRE ATTIVITÀ		8	
5	Elementi di igiene	CARATTERIZZANTE	MED/42	4	
5	Lingua inglese livello B2	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
5	Laboratorio di lingua inglese V	ALTRE ATTIVITÀ	L-LIN/12	2	
5	Psicologia dello sviluppo e dell'inclusione e Laboratorio di tecniche per l'inclusione	CARATTERIZZANTE	M-PSI/04	9	
5	Storia contemporanea	CARATTERIZZANTE	M-STO/04	8	
5	Valutazione degli apprendimenti e ricerca educativa e Laboratorio di docimologia	BASE	M-PED/04	7	
5	Tirocinio IV	ALTRE ATTIVITÀ		8	
5	Prova finale	ALTRE ATTIVITÀ		9	